

ATTO N. DD 2616

DEL 29/05/2022

Rep. di struttura DD-TA2 N. 359

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA**

OGGETTO: D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i, D.Lgs 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - Domande di Valprato Energie srl di concessione di derivazione d'acqua dai Torrenti Soana e Campiglia in Comune di Valprato Soana, e di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'afferente impianto idroelettrico, sempre in Comune di Valprato Soana (n. pr. 346/37).
ARCHIVIAZIONE.

Il Dirigente

Premesso che:

- con domanda in data 25/5/2005 la E.VA. Energie Valsabbia SpA ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua ai sensi del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R per prelevare dal Torrente Soana in Comune di Valprato Soana 4.000 litri/s massimi e 793 litri/s medi e produrre sul salto di metri 160 la potenza nominale media di kW 1244, nonché dal Torrente Campiglia, sempre in Comune di Valprato Soana, in misura di 4.000 litri/s massimi e 765 litri/s medi, e produrre sul salto di metri 208 la potenza nominale media di kW 1561;

- in pari data la E.VA. Energie Valsabbia SpA ha dato attuazione agli adempimenti di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i., determinando l'avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativa al progetto di cui sopra;

- con nota in data 29/11/2005 la E.VA. Energie Valsabbia SpA ha comunicato che la titolarità della domanda in parola veniva ceduta in data 26/9/2005 alla Valprato Energie srl, costituita tra la medesima E.VA. Energie Valsabbia SpA ed il Comune di Valprato Soana;

- l'istruttoria interdisciplinare della fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ha avuto luogo mediante lo svolgimento delle Conferenze dei Servizi svoltesi in data 13/7/2005, 21/5/2007, 7/11/2007, 19/11/2007 e 24/9/2008, in esito alle quali – come da nota del Servizio Valutazione Impatto Ambientale in data 10/11/2008 prot. n. 766101, è risultato che “... per quanto concerne la presa prevista sul T. Campiglia non sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale”, mentre “Relativamente alla presa sul T. Soana ... è stata invece rilevata, allo stato attuale, l'assenza di ragioni ostative al prosieguo dell'istruttoria integrata della fase di valutazione”; conseguentemente è stato comunicato che “La procedura di valutazione di impatto ambientale ... viene nuovamente sospesa in conformità a quanto indicato nella nota n. 14607 del 4 luglio 2000 della Regione Piemonte, per consentire l'espletamento degli adempimenti previsti dal R.D. 1775/1933, che saranno effettuati a cura del Servizio Gestione Risorse Idriche”;

- con Ordinanza del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 346/37 del 7/7/2010 la domanda in parola, con solo riferimento al ramo Soana, è stata oggetto di procedura concorrenziale a mezzo di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 22/7/2010; entro il termine regolamentare previsto è pervenuta domanda in concorrenza da parte di altro proponente, con la conseguente sospensione del procedimento al fine di potere espletare l'istruttoria interdisciplinare della fase di valutazione della procedura di VIA anche per la seconda domanda, e successivamente svolgere l'analisi comparativa dei progetti in questione;
- a seguito della D.D. del Servizio Valutazione Impatto Ambientale n. 18-11863 del 30/3/2012 di chiusura del procedimento di VIA della domanda concorrente, il procedimento in parola è stato riavviato con Ordinanza del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche in data 27/4/2012 prot. n. 335279, e la visita locale di istruttoria avente valore di Conferenza di Servizi si è svolta in data 24/5/2012; per effetto della entrata in vigore del D.M. 10/9/2010 ed al fine della definizione della domanda di concessione, in esito a tale riunione della Conferenza di Servizi è stato chiesto a Valprato Energie srl di documentare la possibilità di concludere il procedimento ai sensi della previgente normativa, inoltrando la documentazione di cui al punto 13.1 lettera f) della parte III del D.M. 10/9/2010, ovvero presentando domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- con domanda presentata in data 26/2/2013 Valprato Energie srl ha chiesto l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico in parola ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i.;
- con le note del Servizio Risorse Idriche in data 30/3/2015 prot. n. 47732, 20/11/2015 prot. n. 166559 e 19/4/2017 prot. n. 47928 veniva evidenziato che il procedimento di autorizzazione unica non poteva essere avviato in assenza della documentazione tecnico-amministrativa relativa alla connessione alla rete elettrica – per la quale occorreva *in primis* che il proponente acquisisse dal gestore della rete elettrica (Comune di Valprato Soana) il relativo preventivo di connessione, provvedendo successivamente ad accettarlo;
- anche con riferimento a tali comunicazioni, Valprato Energie srl evidenziava ripetutamente (note in data 8/5/2015 – prot. n. 69271 in pari data, 5/11/2015 – prot. n. 157856 in pari data, e 2/5/2016 – prot. n. 55190 in data 3/5/2016) che, nonostante la richiesta, il preventivo di connessione non era ancora stato emesso dal gestore di rete, chiedendo pertanto proroga per il deposito dei documenti necessari per l'avvio del procedimento amministrativo – non potendo essere considerata responsabile del ritardo nella definizione del preventivo;
- con nota in data 7/2/2022 prot. n. 220 il Comune di Valprato Soana ha comunicato a Valprato Energie srl e a questa Direzione che “... con effetto dal 1/11/2021 in seguito alla vendita di AEM Valprato, su tutto il territorio comunale di Valprato Soana le reti elettriche di distribuzione sono di proprietà e gestione della Società e-distribuzione SpA” e che, “Per effetto della vendita, tutti i rapporti in essere ed ogni nuova attività relativa alla gestione e distribuzione di energia elettrica su tutto il territorio del Comune di Valprato Soana faranno capo alla Società e-distribuzione SpA”;
- conseguentemente e stante quanto sopra questa Direzione ha provveduto, con nota in data 7/3/2022 prot. n. 33235 regolarmente consegnata, a chiedere al proponente, al fine di consentire il riavvio del procedimento integrato di concessione di derivazione d'acqua, valutazione di impatto ambientale ed autorizzazione unica: 1) di inoltrare entro il termine di trenta giorni al nuovo gestore della rete elettrica la domanda intesa ad ottenere il preventivo di connessione, e di darne immediata comunicazione; 2) successivamente, di accettare il suddetto preventivo secondo la tempistica prevista dal TICA, trasmettendone contestualmente copia a questa Direzione unitamente al progetto delle opere di rete vidimato dal gestore; 3) stante il tempo intercorso dall'avvio del procedimento, di verificare la progettazione agli atti, eventualmente integrandola, in base alle disposizioni normative e regolamentari al momento vigenti; è stato altresì evidenziato che, in assenza di comunicazione circa l'avvio della procedura di acquisizione del preventivo di connessione alla rete elettrica entro il termine di trenta giorni, si sarebbe provveduto a convocare la Conferenza di Servizi per definire la

modalità di prosecuzione del procedimento integrato sulla base della documentazione agli atti;

- entro il termine assegnato con la nota di cui al punto precedente il proponente non ha formulato alcun riscontro;
- con nota in data 11/5/2022 prot. n. 63376 questa Direzione ha dunque provveduto a convocare, ai sensi dell'art. 14ter della Legge 241/1990 e s.m.i., apposita riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona (invitando anche Valprato Energie srl), avente ad oggetto la decisione da assumere in ordine all'esito del procedimento integrato sopra descritto – evidenziando che ai sensi di Legge il procedimento integrato non poteva avere corso in mancanza di riscontro da parte del titolare della domanda, e che ai sensi della normativa generale sul procedimento amministrativo occorreva assumere una decisione sulla base della documentazione agli atti, sussistendo l'obbligo di conclusione del procedimento;
- in data 19/5/2022 si è svolta la riunione della Conferenza di Servizi, nell'ambito della quale, considerato il procedimento sopra descritto ed esaminato il progetto, come risultante dal relativo verbale, è stato condiviso che *"... in considerazione del tempo decorso dalla domanda di Autorizzazione Unica il progetto dovrebbe essere oggetto di ulteriore revisione e verifica di fattibilità per essere adeguato alle variazioni normative e regolamentari nel frattempo intervenute, e al mutato quadro programmatico. Tuttavia, poiché a prescindere da tale considerazione sussiste una condizione di improcedibilità legata alla mancanza del preventivo di connessione alla rete elettrica, per il quale neppure risulta essere stata presentata domanda al gestore, come da richiesta della Direzione Risorse Idriche in data 7/3/2022 prot. n. 33235, ritiene che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. si configuri la necessità della sua archiviazione senza ulteriori adempimenti. Infatti l'esito del procedimento, nel caso specifico, non risulta essere nel merito della proposta progettuale, ma legato ad una carenza procedurale, e l'esigenza partecipativa al procedimento da parte del richiedente sotto tale profilo risulta essere già stata soddisfatta con la sopra richiamata lettera del 7/3/2022, alla quale non è stata data risposta. Per effetto, trattandosi di procedimento integrato, ritiene debba darsi luogo all'archiviazione anche della domanda di concessione di derivazione d'acqua (ricordando che il preventivo di connessione alla rete elettrica esplicitamente accettato dal proponente costituisce condizione di procedibilità anche per quanto riguarda la concessione di derivazione d'acqua) e della domanda di giudizio di compatibilità ambientale che, a sua volta, richiede di essere accompagnata da un quadro progettuale completo, aggiornato e rappresentativo della totalità di interventi in progetto, quadro necessario ai fini della compiuta valutazione istruttoria"* – ed il Responsabile del Procedimento è stato invitato a procedere in tal senso;

Considerato che:

- oltre alla concessione di derivazione d'acqua, il procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. risulterebbe sostitutivo dei seguenti endoprocedimenti, come individuati nella riunione della Conferenza di Servizi in data 19/5/2022:

- *Permesso di costruire ovvero valutazione in linea tecnico-edilizia ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.*
- *Dichiarazione di pubblica utilità e apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e/o servitù ai sensi del DPR n. 327/2001 e s.m.i.*
- *Variante urbanistica ex comma 15bis, art. 17bis della L.R. 56/1977*
- *Autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e di compatibilità con il PAI*
- *Autorizzazione/concessione per interferenze con la viabilità provinciale*
- *Nulla Osta ovvero apposita dichiarazione e/o attestazione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.*
- *Nulla osta linea elettrica ai sensi del RD n. 1775/1933 e LR 23/1984*
- *benessere tecnico relativamente alle opere per la connessione alla rete elettrica ai sensi del TICA*
- *Nulla contro Demanio Militare*

- la mancata presentazione del preventivo di connessione alla rete elettrica costituisce motivo di improcedibilità sia della domanda di autorizzazione unica (ai sensi del D.M. 10/9/2010) che della domanda di concessione di derivazione d'acqua (ai sensi del D.P.G.R. 9/3/2015 n. 2/R di modifica del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R);
- il mancato riscontro di Valprato Energie srl alla citata richiesta della Direzione Risorse Idriche in data 7/3/2022, di inoltro al subentrato gestore della rete elettrica di una nuova domanda di preventivo di connessione, così come la mancata partecipazione alla riunione della Conferenza di Servizi in data 19/5/2022, denotano una assenza di volontà alla prosecuzione dell'istruttoria – viceversa manifestata in passato (si vedano le citate note in data 8/5/2015, 5/11/2015 e 2/5/2016);
- allo stato attuale, contrariamente alla condizione precedente, il procedimento non può avere corso in conseguenza di esclusiva responsabilità del proponente, al quale sarebbe spettato agire nei riguardi del nuovo gestore della rete elettrica e-distribuzione SpA;
- al fine della conclusione del procedimento, come condiviso dalla Conferenza di Servizi, non debba darsi luogo alla procedura di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/1990 e s.m.i., tenuto conto che l'esito non deriva dall'esame di merito della proposta progettuale, ma è piuttosto legato a carenze documentali che ne determinano l'improcedibilità; in ogni caso occorre dare atto che – sotto un profilo sostanziale, il procedimento svolto ha fatto salve le prerogative di partecipazione del proponente, ancorchè non esercitate;
- sia opportuno richiamare in ogni caso le criticità della proposta progettuale dal punto di vista del mutato contesto programmatico, con particolare riferimento alla applicazione della Direttiva Derivazioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e al Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. 179-18293 del 2/11/2021, come emerge dal verbale della Conferenza di Servizi del 19/5/2022;

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. ed in adempimento all'esito della riunione della Conferenze di Servizi in data 19/5/2022, non essendo possibile la prosecuzione dell'iter istruttorio integrato relativo al progetto in parola, adottare un provvedimento espresso di archiviazione delle domande di concessione di derivazione d'acqua e di Autorizzazione Unica dianzi descritte, che costituisca conclusione dei procedimenti di competenza;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- la L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i.: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)";
- la L.R. 14/12/1998 n. 40 e s.m.i. in materia di "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione";

- la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";
- il D.P.R. 8/6/2001 n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia ambientale";
- il D.M. 10/9/2010 recante approvazione delle "Linee Guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i.;
- il R.D. 25/7/1904 n. 523 "Testo Unico sulle opere idrauliche" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, "Nuovo Codice della strada" e s.m.i.;
- il D.P.R. 16/12/92 n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e s.m.i.;
- la L.R. 25/4/1984 n. 23, "Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 1/8/2003 n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche" e s.m.i.;
- il D.P.R. 6/6/2001 n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e s.m.i.;
- la L.R. 5/12/1977 n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e s.m.i.;
- il "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica" (Testo Integrato delle Connessioni Attive - TICA);
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 24/2/2010, "Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del Fiume Po", la Deliberazione n. 7 del 17/12/2015 e la Deliberazione n. 1 del 3/3/2016 rispettivamente di adozione e approvazione del "Riesame e Aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021";
- la "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano" ("Direttiva Derivazioni") di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume n. 8 del 17/12/2015 come modificata e integrata con la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 3 del 14/12/2017 in ottemperanza al Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 29/STA del 13/02/2017;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.C.R. 179-18293 del 2/11/2021;

- la Legge 7/4/2014, n. 56 e s.m.i. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", con particolare riferimento all'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5/6/2003 n. 131;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1) per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi del procedimento integrato finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata conclusa;

2) conseguentemente, in conformità a quanto definito nel corso della riunione della Conferenza di Servizi in data 19/5/2022, di disporre l'archiviazione delle citate domande di concessione di derivazione d'acqua in data 25/5/2005 e di Autorizzazione Unica presentata in data 26/2/2013 – entrambe in capo a Valprato Energie srl – C.F./P.IVA n. 02688650981 con sede legale in loc. La Perla 25070 Livemmo di Pertica Alta (BS);

3) di comunicare che, in relazione al programmato intervento, il presente provvedimento costituisce chiusura del procedimento integrato di cui all'art. 26-bis del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e, conseguentemente, di tutti i procedimenti ed endoprocedimenti citati in premessa;

4) di notificare il presente provvedimento al richiedente e a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nella Autorizzazione Unica richiesta;

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 29/05/2022

**IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA
DELL'ATMOSFERA)
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini**